

**TFR – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – MARZO 2021**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **103,3**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **1,108138%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art. 2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138

**INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA – mese MARZO 2021**

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

**Ultimo comunicato ISTAT: 15 aprile 2021 riferito al mese di marzo 2021**

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2012 %</b>	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
<b>2013 %</b>	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6

<b>2014</b> %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
<b>2015</b> %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b> %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
<b>2017</b> %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
<b>2018</b> %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
<b>2019</b> %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
<b>2020</b> %	<b>102,7</b> <b>+0,5</b>	<b>102,5</b> <b>+0,2</b>	<b>102,6</b> <b>+0,1</b>	<b>102,5</b> <b>-0,1</b>	<b>102,3</b> <b>-0,4</b>	<b>102,4</b> <b>-0,3</b>	<b>102,3</b> <b>-0,4</b>	<b>102,5</b> <b>-0,7</b>	<b>101,9</b> <b>-0,6</b>	<b>102,0</b> <b>-0,4</b>	<b>102,0</b> <b>-0,3</b>	<b>102,3</b> <b>-0,2</b>
<b>2021</b> %	<b>102,9</b> <b>+0,2</b>	<b>103,0</b> <b>+0,5</b>	<b>103,3</b> <b>+0,7</b>									

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

“A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)”.

Nella prima riga, in corrispondenza dell’anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell’anno precedente.

## **ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento MARZO 2021 – aggiornato: 15 APRILE 2021 – prossima diffusione: 17 MAGGIO 2021.

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>103,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 0,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 0,8</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **LAVORARE DOPO LA PENSIONE INPS, ECCO QUANDO È POSSIBILE** da Enpam Previdenza n. 14 del 15 aprile 2021 a cura di Claudio Testuzza

Non è sempre semplice per i camici bianchi, pensionati o prossimi ad andare in pensione, orientarsi nella normativa che regola l’obbligo di cessare l’attività lavorativa e la possibilità di cumulare la pensione Inps con redditi da lavoro.

La normativa in materia – con il decreto legge 112 del 2008 – ha sancito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. Questo dopo alcuni anni in cui era stata preclusa qualunque attività di lavoro e la relativa retribuzione, pena la perdita di tutto il trattamento pensionistico. Semplificando: oggi è possibile cumulare la pensione con eventuali redditi da lavoro, senza che l’assegno subisca penalizzazioni o incorra in sanzioni. Ma non mancano

limitazioni a questo principio.

**VINCOLI PER I “CONTRIBUTIVI PURI”.** A decorrere dal gennaio 2009, infatti, i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipate. Questo vale per tutte le prestazioni erogate con il sistema misto o interamente retributivo, percepite cioè da quanti già in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Sono invece previsti vincoli nel caso dei cosiddetti “contributivi puri” Inps. Nel particolare, ai fini della cumulabilità è necessaria una di queste condizioni: almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini; almeno 40 anni di contribuzione; almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.

**CON L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ.** È possibile cumulare anche redditi da lavoro con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’istituto pubblico, ma con delle limitazioni di tipo reddituale. Il punto di riferimento è il trattamento minimo Inps, che per il 2021 è di 515,58 euro al mese per 13 mensilità. L’Inps taglierà l’assegno del 25 per cento se il reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo e del 50 per cento se eccede di 5 volte tale soglia. Se l’assegno ordinario di invalidità è comunque superiore al trattamento minimo Inps, la “porzione” eccedente (o rateo) il trattamento minimo può subire una ulteriore decurtazione laddove l’anzianità contributiva, sulla base della quale è calcolato, sia inferiore ai 40 anni. In particolare, la trattenuta è pari al 50 per cento della quota eccedente nel caso di reddito da lavoro subordinato. E il “taglio” è effettuato direttamente sulla retribuzione a cura del datore (che provvederà poi al versamento all’ente previdenziale) o, in alternativa, sugli arretrati di pensione in caso di liquidazione tardiva. Una decurtazione del 30 per cento della quota eccedente il trattamento minimo scatta, invece, nel caso di redditi provenienti da lavoro autonomo ed è effettuata direttamente dall’ente previdenziale previa comunicazione dei redditi annui percepiti.

**INABILITÀ, CUMULO VIETATO.** Il cumulo, al contrario, è vietato nel caso di pensione di inabilità Inps (prestazione previdenziale in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa). Infatti, lo svolgimento di lavoro – sia autonomo sia dipendente – è incompatibile con la percezione della prestazione, tanto che implica non solo la cessazione di ogni rapporto di subordinazione ma anche la cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a particolari mestieri e professioni che richiedano l’iscrizione ai fini dell’esercizio della professione.

**REVERSIBILITÀ, CUMULO PARZIALE.** Cumulo parzialmente possibile, invece, tra pensione di reversibilità e redditi da lavoro. Anche in questo caso sono previsti vincoli, con decurtazioni progressive e “l’unità di misura” rimane il trattamento minimo Inps: per il 2021 è di 515,58 euro al mese per 13 mensilità. Nel caso in cui il reddito del lavoro del superstite sia compreso tra 3 e 4 volte l’importo del trattamento minimo, la pensione spettante si riduce del 25 per cento. Qualora lo superi 4 volte, l’importo dell’assegno pensionistico si riduce del 40 per cento. Se supera di 5 volte, l’assegno pensionistico viene tagliato a metà. La riduzione non si applica qualora vi siano contitolari della pensione di reversibilità all’interno dello stesso nucleo familiare e, tra loro, risultino anche minori, studenti entro i limiti di età previsti dalle legge o inabili, anche se maggiorenni.

**VIA LIBERA PER OPZIONE DONNA.** Un caso particolare è quello di Opzione donna, che prevede l’intero ricalcolo dell’assegno pensionistico con il metodo contributivo e rappresenta spesso una fonte di difficoltà interpretative sulla possibilità di cumulo. Nonostante la normativa non si esprima direttamente a riguardo, in generale la pensione maturata con Opzione donna può essere considerata pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro. Al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata, maturata con il sistema misto o interamente retributivo.

**LO STRANO CASO DI QUOTA 100.** Un mondo a parte è la corsia preferenziale rappresentata da Quota 100 (percorribile con 62 anni di età più 38 di contributi). Secondo le norme attuali, tale soluzione comporta infatti il divieto di cumulo fino a 67 anni. La percezione di eventuali redditi da lavoro comporta dunque la sospensione del trattamento pensionistico. Ma c’è un’eccezione: la cumulabilità è ammessa per redditi da lavoro occasionale che non superino complessivamente i 5 mila euro lordi l’anno.

**SUPPLEMENTO DI PENSIONE INPS.** La ripresa dell’attività professionale comporta anche per il

pensionato-lavoratore il versamento dei relativi contributi alla gestione previdenziale di riferimento. Contributi, sia chiaro, che non vanno “persi”, ma possono tradursi in un “supplemento di pensione”. Vale a dire in un incremento della pensione.

Diversamente dall’Enpam però, che paga annualmente il supplemento aggiornando in automatico l’importo ogni 12 mesi per valorizzare i nuovi contributi mano a mano che arrivano, per ottenerlo dall’Inps è necessario presentare domanda.

Quando previsto poi, tale supplemento può essere richiesto all’Inps solo dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione (o da un precedente supplemento) o, in alternativa, solo per coloro che abbiano già compiuto l’età utile alla pensione di vecchiaia, trascorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Possibilità, quest’ultima, ammessa in un’unica occasione: un eventuale supplemento successivo potrà cioè essere richiesto solo a distanza di 5 anni dal precedente.

## LA MEDICINA È DONNA

ISCRITTI PER FASCIA D'ETÀ ALBO E SESSO							
FASCIA ETÀ	MEDICI MASCHI	MEDICI FEMMINE	ODONTOIATRI MASCHI	ODONTOIATRI FEMMINE	DOPPI ISCRITTI MASCHI	DOPPI ISCRITTI FEMMINE	TOTALE FASCIA D'ETÀ
MINORE UGUALE DI 24	1	3	7	6	0	0	17
TRA i 25 e i 29	12.005	15.155	1.821	1.668	0	0	30.649
TRA i 30 e i 34	15.557	20.665	2.945	2.114	19	8	41.308
TRA i 35 e i 39	12.074	20.152	2.502	2.004	39	16	36.787
TRA i 40 e i 44	10.666	18.817	2.934	2.272	33	9	34.731
TRA i 45 e i 49	11.668	17.801	2.937	1.804	53	21	34.284
TRA i 50 e i 54	11.427	13.021	3.204	1.511	261	107	29.531
TRA i 55 e i 59	19.751	17.618	3.550	1.308	2.009	634	44.870
TRA i 60 e i 64	31.710	22.105	1.863	470	6.588	1.670	64.406
TRA i 65 e i 69	42.708	21.528	1.227	263	8.395	1.359	75.480
TRA i 70 e i 74	28.933	7.423	547	71	3.264	280	40.518
MAGGIORE UGUALE DI 75	21.726	3.774	361	38	1.314	90	27.303
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>218.226</b>	<b>178.062</b>	<b>23.898</b>	<b>13.529</b>	<b>21.975</b>	<b>4.194</b>	<b>459.884</b>

**Totale Albo Medici 396.288**  
**Totale Albo Odontoiatri 63.596**  
**Totale Doppi Iscritti 26.169**

*Elaborazione a cura del CED-FNOMCeO 2 marzo 2021*

Le dottoresse sono il 57% dei laureati medici sotto i 60 anni, il 60% tra i sotto i 50 anni, nella fascia di età dai 40 ai 44 anni quasi 2 medici su 3 cioè il 64%.

## ILLICEITÀ DELL'ATTIVITÀ INTRAMOENIA

Non è ammesso che il medico svolga contemporaneamente l’attività lavorativa ordinaria e quella intramoenia. Quest’ultima, pertanto, se svolta al di fuori dell’orario consentito risulterà irregolare e, dunque, illecita.

**Corte di Cassazione sez. II penale - sentenza n. 9877 del 12/02/2021**

## MIN. LAVORO – IMPORTO DEI PREMI e CONTRIBUTI per L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI e le MALATTIE PROFESSIONALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato, in data 15 aprile 2021, il Decreto 23 marzo 2021 concernente la misura della

riduzione pari al 16,36 % per l'anno 2021, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui alla deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 29 settembre 2020.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Decreto 23 marzo 2021 (documento 095).**

**PENSIONI – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE** da PensioniOggi

<b>I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo</b>						
<b>Età del lavoratore alla decorrenza (anni)</b>	<b>Anni di decorrenza della pensione</b>					
	<b>1996-2009</b>	<b>2010-2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>2016-2018</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2021-2022</b>
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%

**PensioniOggi.it**

I Coefficienti di trasformazione sono parametri che, ai fini dell'applicazione del metodo contributivo, sono utilizzati per convertire in pensione annua il montante individuale maturato alla decorrenza della pensione.

Il principio alla base del sistema contributivo è che più tardi si va in pensione maggiore sarà l'importo del trattamento perché minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario.

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo.

I coefficienti, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita e si riducono progressivamente in misura tale da compensare l'effetto "positivo" che la speranza di vita produrrebbe sull'assegno.

Un particolare vengono corretti solo in aumento delle speranze di vita, ma non se invece diminuiscono; si parlava di correggere la distorsione, ma.....

**PENSIONE CONGELATA AI MEDICI PENSIONATI CORSI IN AIUTO PER IL COVID – LA FEDERSPEV EVIDENZIA L’INGIUSTIZIA**



**FEDER.S.P.e V.  
FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE  
IL PRESIDENTE NAZIONALE**

00192 Roma – Via Ezio 24 – Tel.: 063221087 – fax: 063224383  
Sito Internet: [www.federspev.it](http://www.federspev.it) – e mail: [federspev@tiscali.it](mailto:federspev@tiscali.it)

Prot. 13032

Roma 19 aprile 2021

Ill.mo Signor  
Brig.Gen. Medico Roberto Rossetti  
Sede

Ill.mo Brig. Gen. Medico Roberto Rossetti,

a seguito del nostro incontro di mercoledì 13 aprile u.s. (su input del Generale Figliuolo) e di una rapida ricognizione fra tutti i presidenti provinciali e regionali della FEDER.S.P.eV. Le sintetizzo in una frase la reazione di molti dei nostri medici pensionati “se devo pagare per lavorare preferisco farlo gratuitamente o non farlo”.

Il Governo Conte 2 nel Decreto “Cura Italia” ha inserito una deroga che permette ai medici pensionati che rientrano in servizio di cumulare la pensione con l’emolumento erogato dal contratto co.co.co.

Il 12 marzo (un giorno prima della fiducia al Governo Draghi) viene inserito nella legge di conversione del Decreto stesso (legge 29 art.3 bis) un emendamento che annulla la deroga per cui i medici pensionati si ritrovano con la pensione “congelata”.

Molti pensionati hanno continuato nell’incarico preferendo svolgerlo a titolo gratuito (Sicilia, Calabria, Piemonte e altre regioni) altri, amareggiati per come vengono trattati da una “certa” politica, vi hanno rinunciato.

Ci rendiamo conto della gravità del momento e personalmente ho espresso la mia disponibilità come medico vaccinatore.

Gli specializzandi, però, vengono **giustamente** retribuiti a parte per questa attività, così come vengono retribuiti a parte i medici di famiglia, i farmacisti, gli specialisti ambulatoriali, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri, i medici di continuità assistenziale, dell’emergenza territoriale, della medicina dei servizi ed ora anche i biologi.

Perché questo trattamento di “favore” per i medici pensionati che rischiano molto di più a causa dell’età avanzata?

Non è una questione di soldi ma di dignità tant’è che da moltissimi anni la FEDER.S.P.eV. ha costituito in varie regioni italiane una serie di ambulatori solidali a favore dei pazienti più bisognosi in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’AVIS e le ASL che, purtroppo, causa Covid, abbiamo dovuto sospendere.

Comunque molti medici pensionati, non solo della FEDER.S.P.eV. continuano la loro attività di vaccinatori ma la nostra Associazione non può non stigmatizzare tali “discriminanti” atteggiamenti della politica, chiedendo l’immediata abrogazione dell’Art. 3 bis della legge 29/2021.

Cordiali saluti.

Prof. Michele Poerio

**DOPPIO CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA** da Newsletter OMCeOMI n. 17/2021

Sulla G. U. n. 80 del 2.4.2021 è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

recante: “Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute”.

Si evidenzia l'articolo 3 (certificazione di malattia) il quale prevede che: “Il militare che si assenta per motivi di salute presenta apposita certificazione di malattia rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneità psico-fisica a prestare servizio”.

L'articolo 4, comma 1, (Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute) stabilisce, altresì, che: “In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art. 3 contenente: a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza; b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l'impiego”.

### **ALLEGATI A PARTE - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2021 (documento 096)**

#### **INPS – RISCATTO, RICONGIUNZIONE, RENDITA: ONLINE LE ATTESTAZIONI FISCALI**

L'INPS, con il messaggio n. 1559 del 15 aprile 2021, comunica che le **attestazioni fiscali dei versamenti** effettuati nel 2020 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili sul

**Portale dei Pagamenti** Link:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54653%3b&lastMenu=54653&iMenu=1&itemDir=50592> .

L'accesso con codice fiscale e numero pratica (composto da otto cifre) consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l'autenticazione tramite le proprie credenziali, invece, consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [polospecialisticopals.roma@inps.it](mailto:polospecialisticopals.roma@inps.it)

Sul Portale dei Pagamenti non sono presenti le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP, mentre è possibile visualizzare i versamenti effettuati direttamente dagli iscritti, tramite il servizio

**Gestione Dipendenti Pubblici: servizi per lavoratori e pensionati**: Link:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b54653%3b&lastMenu=54653&iMenu=1&itemDir=50274>

Gli interessati potranno richiedere, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.

### **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1559 del 15.04.2021 (documento 097)**

#### **730 PRECOMPILATO** Fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.

Il Modello 730 precompilato sarà disponibile a partire dal **10 maggio 2021**. La dichiarazione dei redditi precompilata è, sostanzialmente, una semplificazione per tutti i contribuenti. All'interno della dichiarazione ci sono già molti dati, come redditi, deduzioni e detrazioni.

Naturalmente, non tutto è inserito in modo corretto.

Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2021 che sarà disponibile a partire dal

10 maggio:

- verifica i dati dei tuoi fabbricati e terreni
- comunica al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico
- se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie comunica l'opposizione
- se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunica l'opposizione
- se non vuoi rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido comunica l'opposizione
- se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l'opposizione
- se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici.

**Attenzione:** è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata degli anni precedenti (a partire dal 2016) purché siano state inviate tramite l'applicazione web. All'interno dell'applicazione un'apposita funzione "cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse. **Accedi alla precompilata**

L'Autorità competente responsabile della Dichiarazione precompilata è l'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedere è necessario essere in possesso di

- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid)
- Carta d'identità elettronica (CIE)
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
- credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)

Il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati contengono già diversi dati inseriti automaticamente, tra cui le detrazioni per spese sanitarie, spese universitarie, spese per premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

All'interno del servizio è possibile visualizzare, modificare e/o integrare la propria dichiarazione e infine inviarla all'Agenzia. Una volta effettuato l'invio, la dichiarazione con il protocollo dell'invio resta visualizzabile e scaricabile all'interno della propria area autenticata. Il servizio è gratuito.

La dichiarazione dei redditi precompilata va inviata

- entro il 30 settembre (modello 730);
- entro il 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata sul sito Dichiarazione precompilata.

La procedura è disponibile solo in lingua italiana.

- Accedi alla dichiarazione precompilata

**Per accedere tramite Fisconline è necessario chiedere il Pin**

- online
- con l'App
- con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- in ufficio.

**Attenzione:** la password dei servizi telematici, per motivi di sicurezza, scade dopo 90 giorni. Dopo aver inserito le proprie credenziali (codice fiscale, password scaduta e codice Pin), il sistema richiederà l'aggiornamento della password. Sarà sufficiente digitare quella vecchia e inserire per due volte quella nuova. Per eventuali dubbi consultare le FAQ -risposte alle domande più frequenti.

## **INPOS – PRESTAZIONI ECONOMICHE di MALATTIA, di MATERNITÀ/PATERNITÀ e di TUBERCOLOSI 2021**

L'INPS, con la **circolare n. 68 del 22 aprile 2021**, fornisce, con riferimento all'anno 2021, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 68 del 22.04.2021 (documento 098)**

### **INPS - PENSIONI PAGAMENTO DI MAGGIO 2021** fonte: Inps

L'INPS fornisce le informazioni sul cedolino della pensione di maggio 2021.

#### **La data di pagamento**

Il pagamento avverrà con valuta 3 maggio. Sulla base dell'ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per maggio per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 26 aprile al 30 aprile 2021.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- **A-C 26 aprile, lunedì;**
- **D-G 27 aprile, martedì;**
- **H-M 28 aprile, mercoledì;**
- **N-R 29 aprile, giovedì;**
- **S-Z 30 aprile, venerdì.**

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese.

Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

#### **Riduzione delle pensioni di importo elevato**

A febbraio 2021 sono state effettuate le operazioni di verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato, di cui all'articolo 1, commi 261 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pensioni d'oro) e, nel caso di un conguaglio negativo, è stato avviato il recupero suddiviso in quattro rate.

Sul rateo di pensione di maggio viene pertanto effettuato il recupero della quarta rata del conguaglio.

#### **Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021**

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di maggio, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di maggio il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua. Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.